



Dott.ssa Linda Solaro
NOTAIO

Repertorio n. 6249

Raccolta n. 4742

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
(9 maggio 2019)

Il giorno 9 (nove) del mese di maggio 2019 (duemiladiciannove), alle ore quindici e minuti trenta.

in Rimini, in viale Principe di Piemonte civico numero 56, in una sala della "RIMINITERME S.P.A.", ove richiesto.

Avanti a me dottoressa Linda SOLARO, Notaio in Rimini, con studio in via IV Novembre n. 15, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,

è personalmente comparso il signor

- VEZZANI Fabrizio, nato a Fabbrico (RE) il 23 gennaio 1955, codice fiscale VZZ FRZ 55A23 D450M, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "RIMINITERME S.P.A.", con sede in Rimini (RN), frazione Miramare, viale Principe di Piemonte n. 56, capitale sociale Euro 8.353.011,00 (ottomilionitrecentocinquantatremilaundici virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 02666500406, iscritta al numero RN-275761 del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la C.C.I.A.A. di Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, autorizzato alla firma del presente atto in virtù di legge e del vigente statuto sociale.

Il comparso della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società qui riunita per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno

Parte straordinaria

1. modifiche dello statuto sociale connesse all'ingresso, nella compagine sociale, del socio Comune di Rimini.

Parte ordinaria

Omissis

Il costituito invita me Notaio a ricevere in forma pubblica il verbale dell'assemblea medesima - per quanto attiene alla parte straordinaria - e le delibere che essa adotterà.

Al che aderendo io Notaio alla richiesta dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a sensi di legge e di statuto e con il consenso dell'assemblea, il sovracomparso signor VEZZANI Fabrizio il quale, dopo aver

constatato e dato atto:

a) che l'assemblea, ai sensi dell'art. 2366, terzo comma, del Codice Civile e dell'art. 10 del vigente statuto sociale, è stata convocata in questi luogo e giorno per le ore 15,30, in seconda convocazione, mediante lettere raccomandate inviate agli aventi diritto in data 28 marzo 2019 e successive lettere raccomandate in rettifica - riguardante esclusivamente la seconda convocazione - inviate in data 9 aprile 2019;

b) che l'assemblea fissata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 09,30 è andata deserta;

c) che è presente in proprio e per regolari deleghe l'83,108% (ottantatre vir-

Registrato a RIMINI
in data 17/05/2019
al numero 5118
Serie 1T

Iscritto presso il
Registro Imprese
ROMAGNA -
FORLÌ-CESENA E
RIMINI
il 29/05/2019

gola centootto per cento) del capitale sociale, diviso in numero 8.353.011 (ottomilionitrecentocinquantatremilaundici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, nelle persone dei soci indicati nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà del componente che dichiara di conoscerne il contenuto, previa sottoscrizione dello stesso, per formarne parte integrante e sostanziale;

d) che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

e) che ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto sociale i soci non sono tenuti al deposito dei titoli azionari;

f) che per il consiglio di amministrazione sono presenti esso componente, quale presidente, il signor Ioli Luca Maria quale vice presidente ed i consiglieri signori Paterlini Maurizio, Canovi Giuliano e Cabassi Ernestina;

g) che per il collegio sindacale sono presenti il dottor Prandi Davide quale presidente, il sindaco dottor Nardella Lorenzo mentre risulta assente giustificato il sindaco dottor Incerti Marcello;

h) che, nella sua qualità di presidente dell'odierna assemblea, ha personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, a norma dell'art.2371 del Codice Civile;

Il presidente inoltre, nella su indicata qualità dichiara che ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, relativamente alle azioni proprie, il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;

i) che tutti i soci presenti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sull'argomento da trattare, posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, e di non opporsi alla trattazione dello stesso;

dichiara

che la presente assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo statuto, sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Iniziando quindi la sua esposizione, il presidente precisa preliminarmente che, unitamente all'ordine del giorno, agli azionisti è stato spedito il testo dello statuto con le modifiche proposte oggetto dell'odierna delibera e che il medesimo statuto è stato sino ad oggi depositato presso la sede sociale.

Il presidente informa gli intervenuti che in data 7 febbraio 2019 il Comune di Rimini ha assunto la qualifica di "socio controllante", pertanto è sorta l'esigenza di adeguare lo statuto della società, principalmente in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), da ultimo integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Il presidente inoltre rammenta che, con nota inviata via pec, prot. n. 93870/2019 del 4 aprile 2019, il Comune di Rimini - quale socio controllante della "RIMINITERME S.P.A." - ha trasmesso a tutti gli aventi diritto, la proposta di modifiche dello statuto di "RIMINITERME S.P.A." (unitamente allo statuto di "RIMINITERME SVILUPPO S.R.L." il cui unico socio è "RIMINITERME S.P.A.") e che dette modifiche in proposta sono state approvate dal Consiglio Comunale del detto Comune nella deliberazione numero 26 del 29 aprile 2019.

Il presidente, su proposta del socio Comune di Rimini, inizia pertanto la disamina delle proposte variazioni, che riguarderanno in particolare:

- in termini generali: adeguamento dello statuto alla sopravvenuta qualifica di "società a controllo pubblico" assunta dalla società dal 7 febbraio 2019, a seguito della riacquisizione, da parte del Comune di Rimini, della qualifica di "socio controllante" (diretto);

- l'introduzione nello statuto degli obblighi che le norme di legge vigenti (D.Lgs.175/2016 e D.P.R.251/2012) impongono alle "società a controllo pubblico" ed in base alle vigenti leggi in materia di società di capitali e precisamente l'introduzione del capoverso inerente gli "ORGANI DELLA SOCIETA'" prima dell'articolo 9 e le modifiche degli articoli 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 21;

- l'ampliamento delle competenze dell'assemblea dei soci, con inserimento, tra esse, della determinazione del voto che il legale rappresentante della società dovrà esprimere, in seno alle assemblee dei soci delle società partecipate (attualmente trattasi della sola controllata "RIMINITERME SVILUPPO S.R.L." con unico socio), sulle materie più importanti della "vita" delle stesse integrando e modificando l'articolo 14; si tratta delle materie sulle quali (in base alle nuove disposizioni del relativo statuto) l'organo amministrativo della controllata "RIMINITERME SVILUPPO S.R.L." con unico socio potrà operare solamente previa espressa autorizzazione della propria assemblea dei soci, nella quale il legale rappresentante del socio unico "RIMINITERME S.P.A." esprimerà, quindi, il voto indicatogli preventivamente dall'assemblea dei soci di quest'ultima società; in pratica, al fine di sottoporre la controllata (ex articolo 2359 del Codice Civile) "RIMINITERME SVILUPPO S.R.L." con unico socio al controllo pubblico del socio indiretto Comune di Rimini, viene creata una "catena decisionale" che comporta l'assunzione delle scelte più importanti della controllata in seno all'assemblea dei soci della controllante e, conseguentemente, in capo al socio Comune di Rimini;

- una nuova migliore e più puntuale definizione delle possibili forme dell'organo amministrativo - coerente con le sopravvenute disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016 - e delle relative competenze e modalità di funzionamento con conseguente modifica degli articoli 15 (incluso il titolo), 16, 17 (incluso il titolo), 18, 19 del vigente statuto e sostituzione dell'articolo 20;

- l'inserimento degli obblighi di predisposizione del "bilancio annuale di previsione", della "relazione semestrale" e del "documento di confronto tra conto economico preventivo e consuntivo" - già previsti negli statuti delle altre "società a controllo pubblico" del Comune di Rimini - finalizzati ad una maggiore conoscenza, da parte dei soci, dell'andamento prospettico e corrente della società, sostituendo l'articolo 22, nonché degli scostamenti tra i risultati economici preventivati e quelli effettivamente conseguiti da essa e delle relative motivazioni sostituendo l'articolo 24.

Il presidente inoltre dà atto che nel nuovo testo dello statuto sociale, comunque, resterebbero invariati la denominazione, la durata, la sede, il capitale e l'oggetto e che a seguito della sostituzione di alcuni articoli, detto statuto subirebbe una parziale rinumerazione degli articoli e precisamente dall'articolo 19 in avanti.

Il presidente infine dà integrale lettura dello statuto con le modifiche sopra

proposte ed illustrate.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente apre la discussione, dalla quale emerge l'orientamento favorevole dei soci alla proposta del presidente.

Il dottor PRANDI Davide a nome dell'organo di controllo dichiara che nulla osta all'adozione della proposta testè effettuata dal presidente.

Il presidente invita ora l'assemblea dei soci a deliberare per alzata di mano ed accerta il seguente risultato:

- voti favorevoli: quattro;

- voti contrari: nessuno;

- voti astenuti: nessuno.

Quindi con il voto favorevole di numero 6.941.497 azioni, rappresentanti il 83,101% (ottantatre virgola centouno per cento) dell'intero capitale sociale,

DELIBERA

1) - di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal presidente conseguenti al "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" di cui al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 da ultimo integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

2) - di modificare conseguentemente gli articoli dal 6 al 24 con conseguente rinumerazione degli articoli dal diciannovesimo in avanti.

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche testè apportate; testo che composto di 26 (ventisei) articoli io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", omessane lettura per volontà della parte che dichiara di conoscerne il contenuto, previa sottoscrizione dello stesso, per formarne parte integrante e sostanziale; su richiesta dei soci si allega altresì lo statuto comparato sotto la lettera "C", omessane la lettura per volontà del comparente e previa sottoscrizione dello stesso;

3) - di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ad esse ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.


A questo punto, essendosi esaurita la trattazione dell'argomento della parte straordinaria dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea in sede straordinaria e riserva al prosieguo la trattazione dell'argomento della parte ordinaria, essendo le ore sedici e minuti otto.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto, parte da me e parte da persona di mia fiducia, quale atto steso su pagine nove di fogli tre leggo al comparente che lo approva e conferma e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore sedici e minuti dieci.

FIRMATO: FABRIZIO VEZZANI

LINDA SOLARO NOTAIO



Allegato "B" al Repertorio numero 6249/4742

STATUTO

RIMINITERME S.P.A.

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ART.1 - DENOMINAZIONE.

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "RIMINITERME S.P.A.", retta dalle norme del presente statuto.

Art.2 - SEDE.

2.1 La società ha sede in Rimini. Con delibera dell'assemblea straordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze.

Art.3 - DURATA.

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Art.4 - OGGETTO.

La società ha per oggetto:

4.1 La gestione di stabilimenti termali, di talassoterapia e balneari, di centri per il benessere e la salute della persona, di centri per il fitness e la pratica sportiva, di alberghi e residenze per il soggiorno, di agenzie e strutture per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, di case di cura e riposo di carattere sanitario o residenziale. La società potrà inoltre essere affidataria di servizi pubblici locali inerenti la cura della salute e del benessere psicofisico della persona.

4.2 La società potrà inoltre assumere la rappresentanza di prodotti nazionali ed esteri e potrà esercitare il commercio al dettaglio di prodotti di profumeria, di erboristeria, di cura del corpo, della forma fisica e similari, di giornali e riviste, di prodotti da bar e per la ristorazione e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato ed allestito nell'ambito delle attività principali.

4.3 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche a mezzo di società controllate o collegate, comprese le associazioni temporanee di impresa e le forme consortili delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate o affini con l'oggetto sociale, a eccezione della intermediazione in valori mobiliari, della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991 n.1;
- prestare garanzie reali o personali a favore di terzi;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.5 - CAPITALE.

5.1 Il capitale sociale è di Euro 8.353.011,00 (ottomilionitrecentocinquantatremilaundici virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 8.353.011 (ottomilionitrecentocinquantatremilaundici) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

5.2 E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso,

sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal D.Lgs. n.385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta di risparmio.

Art.6 - AUMENTO DEL CAPITALE.

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

6.2 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art.2441 Cod.Civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate nei termini e secondo le modalità fissate all'art.2441 terzo comma Cod.Civ.. Ai sensi dell'art.2441 ottavo comma Cod.Civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste saranno offerte in opzione ai dipendenti della società.

Art.7 - AZIONI.

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ogni azione dà diritto a un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Cod.Civ..

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

7.6 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo di due punti in più del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art.2344 Cod. Civ..

Art.8 - OBBLIGAZIONI.

La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

ASSEMBLEA

Art.9 - ASSEMBLEA.

9.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci.

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Art.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

10.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spediti ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

10.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3 L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.4 L'assemblea può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza sono che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art.11 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE.

11.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci

da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, senza necessità di deposito dei titoli azionari.

11.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art.12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

12.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da uno dei soggetti presenti all'assemblea, eletto dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

12.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art.13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

13.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il disposto dell'articolo 2437 cod. civ..

13.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.4 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti dal notaio.

13.5 Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Art.14 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

14.1 L'assemblea ordinaria:

- a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, sceglie se la società deve essere amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);
- b) nomina:
 - b.1) l'amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico;
 - b.2) gli amministratori e fra essi il Presidente e l'eventuale vice-presidente del Consiglio di Amministrazione (che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi), in caso di società amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dell'eventuale

diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) approva il bilancio di esercizio;

f) approva il bilancio annuale di previsione, proposto dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 23.1;

g) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare le seguenti operazioni:

g.1) vendita o affitto dell'azienda o di un ramo di essa non prevista/o nel bilancio annuale di previsione;

g.2) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie - a prescindere dallo strumento con cui esse vengano realizzate (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.) - per importi unitari superiori ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

g.3) dazione in garanzia di partecipazioni societarie;

g.4) accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo, di importo complessivo superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);

g.5) concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo, di importo complessivo superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);

h) determina il voto che il legale rappresentante della società (o suo delegato) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate - solamente nel caso in cui tale voto sia determinante (ovvero teoricamente imprescindibile, in virtù di una qualunque circostanza - a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, quorum costitutivi e/o deliberativi della società partecipata) per l'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea della società partecipata - sulle seguenti materie:

h.1) nomina e/o designazione degli organi di amministrazione, di controllo e/o dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti delle società partecipate e determinazione dei rispettivi compensi;

h.2) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto delle società partecipate;

h.3) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h.4) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni delle società partecipate;

h.5) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;

h.6) accensione di mutui ipotecari;

h.7) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);

h.8) investimenti di importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

h.9) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

h.10) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

h.11) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

i) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.15 - ORGANO AMMINISTRATIVO.

15.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'art.2383 Cod. Civ. e sono rieleggibili.

15.3 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimessisi per la ricostituzione dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

16.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art.17 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua vece o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. o telefax o posta elettronica (certificata o non), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

17.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza

della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

17.6 E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art.18 - POTERI DEL CONSIGLIO, DELEGHE.

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art.2381 Cod. Civ., può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti (che in tal caso assume la carica di amministratore delegato) - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea - determinando i limiti della delega.

18.3 - Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri anche di rappresentanza e stabilendo, eventualmente, un apposito compenso. Il Consiglio potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

18.4 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni.

ART.19 - AMMINISTRATORE UNICO

19.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

Art.20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

20.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente e all'eventuale amministratore delegato, per quest'ultimo nei

limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

La firma per la società spetta altresì a coloro ai quali l'organo amministrativo abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

Art.21 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI.

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

21.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

a) un compenso agli amministratori con deleghe eventualmente esistenti;

b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe;

con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.22 - SINDACI.

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

22.2 I sindaci durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art.2400 Cod. Civ e sono rieleggibili. La rielezione consecutiva può avvenire per un solo mandato.

22.3 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

22.4 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti è svolta da uno dei soggetti previsti dalle norme di legge vigenti.

BILANCI

ART. 23 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

23.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;

b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.

d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

23.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Art.24 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E DOCUMENTO DI CONFRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO.

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

24.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

24.4 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art.25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

25.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.


DISPOSIZIONI GENERALI

Art.26 - RINVIO.

26.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

FIRMATO: FABRIZIO VEZZANI

LINDA SOLARO NOTAIO



Legenda:

espressioni

aggiunte

discrezionali (oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

espressioni

aggiunte

obbligatorie (imposte da norme di legge (D.Lgs. 1/5/2016 o D.P.R. 26/1/2012) (non oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

STATUTO

RIMINITERME S.P.A.

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ART.1 - DENOMINAZIONE.

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "RIMINITERME S.P.A.", retta dalle norme del presente statuto.

Art.2 - SEDE.

2.1 La società ha sede in Rimini. Con delibera dell'assemblea straordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze.

Art.3 - DURATA.

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Art.4 - OGGETTO.

La società ha per oggetto:

4.1 La gestione di stabilimenti termali, di talassoterapia e balneari, di centri per il benessere e la salute della persona, di centri per il fitness e la pratica sportiva, di alberghi e residenze per il soggiorno, di agenzie e strutture per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, di case di cura e riposo di carattere sanitario o residenziale. La società potrà inoltre essere affidataria di servizi pubblici locali inerenti la cura della salute e del benessere psicofisico della persona.

4.2 La società potrà inoltre assumere la rappresentanza di prodotti nazionali ed esteri e potrà esercitare il commercio al dettaglio di prodotti di profumeria, di erboristeria, di cura del corpo, della forma fisica e similari, di giornali e riviste, di prodotti da bar e per la ristorazione e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato ed allestito nell'ambito delle attività principali.

4.3 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche a mezzo di società controllate o collegate, comprese le associazioni temporanee di impresa e le forme consortili delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate o affini con l'oggetto sociale, a eccezione della intermediazione in valori mobiliari, della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991 n.1;

- prestare garanzie reali o personali a favore di terzi;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.5 - CAPITALE.

5.1 Il capitale sociale è di Euro 8.353.011,00 (ottomillonitrecentocinquantatremilaundici) ed è suddiviso in n.8.353.011,00 (ottomillonitrecentocinquantatremilaundici) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

5.2 E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal D.Lgs. n.385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta di risparmio.

Art.6 - AUMENTO DEL CAPITALE.

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

6.2 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art.2441 Cod.Civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate all'art.2441 terzo comma Cod.Civ..

Ai sensi dell'art.2441 ottavo comma Cod.Civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste **sono saranno** offerte in opzione ai dipendenti della società.

Art.7 - AZIONI.

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ogni azione dà diritto a un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Cod.Civ..

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti **dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo amministrativo.**

7.6 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo di due punti in più del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art.2344 Cod. Civ..

Art.8 - OBBLIGAZIONI.

La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci

b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione

c) il collegio sindacale

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società sopra indicate

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gestioni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.


ASSEMBLEA

Commento [M1]: Formulazione più ampia e più generica che include entrambi i possibili composizioni (monocratica o collegiale) dell'organo amministrativo imposte dall'articolo 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016.

Commento [M2]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11 comma 9 lettera d) del D.Lgs. 175/2016.

Commento [M3]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11 comma 9 lettera c) del D.Lgs. 175/2016.

Antonio Veltan



Art.9 - ASSEMBLEA.

9.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 Cod. Civ.

Commento [M4]: Disposizione superflua, in quanto già prevista al successivo articolo 13.2.

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Commento [M5]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D. Lgs. 176/2016.

Art.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

10.1 L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante raccomandata A.R. o telex, posta elettronica certificata spediti ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Commento [M6]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D. Lgs. 176/2016.

10.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3 L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori in carica, i membri effettivi in carica e sia rappresentato l'intero capitale sociale sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Commento [M7]: Adeguamento alla vigente (dal 1° gennaio 2004) disposizione (della c.d. "assemblea totalitaria") dell'articolo 2366 c.c., 4° comma.

10.4 L'assemblea può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero del luogo e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza o teleconferenza sono che:

1. sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono arruolare dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo, ove siano presenti, il presidente, o il soggetto verbalizzante. Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi

L'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art.11 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE.

11.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, senza necessità di deposito dei titoli azionari.

11.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art.12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

12.1 L'assemblea è presieduta

a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato; o, in mancanza di quest'ultimo, l'assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori presenti, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;

c) da uno dei soggetti presenti all'assemblea eletto dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

12.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti; salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art.13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

13.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il disposto dell'articolo 2437 cod. civ.

13.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.4 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti dal notaio.

13.5 Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Art.14 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

14.1 L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) delibera il numero e nomina gli amministratori, salvo quanto stabilito dall'articolo 16.2, designando tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina i membri del Collegio Sindacale e l'eventuale diverso organo di controllo contabile.

Commento [M8]: Adeguamento alla possibile diversa composizione (monocratica e collegiale) dell'organo amministrativo imposta dall'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016.

Fabrizio Vetrani



a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, sceglie se la società deve essere amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);

b) nomina

b.1) l'amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico;

b.2) gli amministratori e fra essi il Presidente e l'eventuale vice-presidente del Consiglio di Amministrazione (che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi), in caso di società amministrata da un Consiglio di Amministrazione;

c) nomina il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

d) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dell'eventuale diverso organo di controllo contabile, soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) approva il bilancio di esercizio;

f) approva il bilancio annuale di previsione, proposto dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 23.1;

g) autorizza l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori ad euro 250.000,00;

h) autorizza la vendita dell'azienda o di un ramo della medesima;

i) autorizza l'affitto dell'intera azienda;

g) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare le seguenti operazioni:

g.1) vendita o affitto dell'azienda o di un ramo di essa non prevista/o nel bilancio annuale di previsione;

g.2) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui esse vengano realizzate (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale, iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.) - per importi unitari superiori ad euro 1.000,00;

g.3) dazione in garanzia di partecipazioni societarie;

g.4) concessione di finanziamenti passivi di qualunque tipo, di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00;

g.5) concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo, di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00;

h) determina il voto che il legale rappresentante della società (o suo delegato) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate - solamente nel caso in cui tale voto sia determinante (ovvero teoricamente imprescindibile in virtù di una qualunque circostanza - a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, quorum costitutivi e/o deliberativi della società partecipata) per l'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea della società partecipata - sulle seguenti materie:

h.1) nomina e/o designazione degli organi di amministrazione, di controllo e/o dei soggetti

Commento [M9]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 171 commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016.

Commento [M10]: L'articolo 171, comma 9, lettera "b", del D.Lgs. 175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata: "E' esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente". Non è sufficiente il "comportamento concludente" consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

Commento [M11]: Questa clausola consentirà all'assemblea ordinaria dei soci di "Riminiteme s.p.a." (e quindi, di riflesso, al socio Ordine di Rimini) di determinare le decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea delle società da essa controllate e quindi anch'esse "in controllo pubblico" (attualmente trattasi della sola "Riminiteme Sviluppo s.r.l.").

deputati alla revisione legale dei conti delle società partecipate e determinazione dei rispettivi compensi;

n.2) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto delle società partecipate;

n.3) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

n.4) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni o liquidazioni delle società partecipate;

n.5) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;

n.6) accensione di mutui ipotecari;

n.7) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;

n.8) investimenti di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00;

n.9) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

n.10) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

n.11) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 1.000.000,00;

l) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri.

Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti;

15.2 Al Comune di Rimini, qualora soci, alla società (o capitale inedito per statuto) costituito per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite) da esso interamente partecipate è riservata in ogni caso la facoltà di designare un consigliere, la cui nomina è poi compiuta dall'assemblea dei soci.

15.22 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'art.2383 Cod. Civ. e sono rieleggibili.

15.43 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto. La revoca o la costituzione del consiglio designati ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo spetta all'assemblea dei soci su proposta del soggetto che ne ha effettuato la designazione.

Commento [M12]: La matrice indicata dalla lettera n.6 all'aliquota n.11) coincide esattamente con quella sulle quali (in base alle nuove disposizioni del relativo statuto) l'organo amministrativo della controllata Rimini Terme Sviluppo s.r.l. potrà operare solamente previa espressa autorizzazione della propria assemblea dei soci, nella quale il legale rappresentante del socio unico Rimini Terme s.p.a. esprimerà quindi il voto (indicatedi preventivamente dall'assemblea dei soci di Rimini Terme stessa. Al fine di mettere in controllo pubblico (del Comune di Rimini) la controllata (ex art.1023/59 c.c.) Rimini Terme Sviluppo s.r.l. viene quindi creata una catena decisionale che comporta l'assunzione delle scelte più importanti della controllata in seno all'assemblea dei soci della controllante.

Commento [M13]: Questo nuovo comma conferisce al socio controllante Comune di Rimini qualora ritenesse opportuno di sottoporre all'assemblea anche materie che non sarebbero di stretta competenza assembleare.

Commento [M14]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D. Lgs. 4/75/2010.

Commento [M15]: Adeguamento alle disposizioni dell'art.2, comma 1, del D.P.R. 26/1/2012.

Fabrizio Verrini



15.54. Se nel corso dell'esercizio viene **nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione** e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio **dal Consiglio di Amministrazione dagli amministratori non dimessisi** per la ricostituzione dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

16.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento **senza riconoscimento di compensi aggiuntivi**.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art.17 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua vece o **in caso di suo** impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. **o telex o telegramma o telefax o posta elettronica certificata o non**, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, **o telex o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi** almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

17.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

17.6 E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, o sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art.18 - POTERI DEL CONSIGLIO, DELEGHE.

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge **e il presente statuto** riservano all'assemblea **degli azionisti del soci**.

Commento [M16]: L'articolo 17, comma 9, lettera "b", del D.Lgs. 175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata: **"E' esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente".** Non è sufficiente il "comportamento concludente" consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art.2381 Cod. Civ., delega le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti (che in tal caso assume la carica di amministratore delegato). fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea determinando i limiti della delega.

Commento [M17]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 2381, comma 9, lettera "a", del D.Lgs. 175/2016.

18.3 - Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri anche di rappresentanza e stabilendo, eventualmente, un apposito compenso. Il Consiglio potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da 3 membri, determinando i limiti della delega.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Direzione Operativa con compiti consultivi composta dal legale rappresentante e da uno o più dei responsabili delle varie divisioni o servizi.

18.6 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni.

ART.19 - AMMINISTRATORE UNICO

19.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

Art.19.20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

19.20.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente e all'eventuale amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

La firma per la società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

Art.20.1 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI.

20.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

20.1.4 Ad l'amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le azioni dell'ufficio.

21.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

a) un compenso agli amministratori con deleghe eventualmente esistenti;

b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe;


con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Commento [M18]: Allineamento alle previsioni (in materia di compensi degli amministratori) della legge n. 120 del 28.2.2017 (Legge di Bilancio 2017) e del D.Lgs. n. 11 del 17.1.2017 (Decreto di attuazione della legge n. 120 del 28.2.2017) del Comune di Rimini.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Fabrizio Vettori

Luca Sola



Art. 242 - SINDACI.

242.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea a norma di legge, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Commento [M19]: Adeguamento alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 251/2012.

242.2 I sindaci durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art. 2400 Cod. Civ. e sono rieleggibili. La rielezione consecutiva può avvenire per un solo mandato.

242.3 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

24.4 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata alternativamente da una società di revisione o da un revisore legale dei conti iscritti nell'apposito registro. Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

22.4 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti è svolta da uno dei soggetti previsti dalle norme di legge vigenti.

Commento [M20]: Adeguamento "elastico" e "lungimirante" (aperto ad eventuali future modifiche normative, che dovessero rendere nuovamente possibile l'affidamento della revisione legale dei conti anche al collegio sindacale, attualmente vietato) alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 175/2016.

BILANCIO E UTILI

ART. 23 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

23.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;

b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;

d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

23.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una relazione semestrale circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Commento [M21]: Obbligo finalizzato ad una migliore conoscenza dell'andamento prospettico della società da parte dei soci.

Commento [M22]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza dell'andamento corrente della società da parte dei soci.

Art. 224 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO E DOCUMENTO DI CONTRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO.

224.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

224.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

224.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un

documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo" costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

22-3 24.4 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 235 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

235.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 246 - RINVIO.

246.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Commento [M23]: Obbligo finalizzato alla conoscenza da parte del socio degli scostamenti tra risultati economici preventivati e quelli effettivamente conseguiti e delle relative motivazioni.

Fabrizio Vettori

